

TAR Marche - Sentenza 31/03/2003 n. 203

legge 109/94 Articoli 4 - Codici 4.2.6

Gli atti dell'Autorità, espressione dell'esercizio del potere di vigilanza «sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia» e sul sistema di qualificazione, ai sensi dell'art.4, co.4, lettere a), b) e c) ed i), della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., si configurano come atti di accertamento in ordine alla conformità di singole fattispecie alle disposizioni di legge, contenenti una dichiarazione di scienza (diretta ad eliminare una situazione di obiettiva incertezza in ordine ad una data realtà giuridica) alla quale si connette e si somma un effetto propulsivo d'invito, espresso o tacito, d'obbligatorio riesame amministrativo in sede di autotela. La delibera dell'Autorità è manifestazione volitiva in quanto pone l'obbligo di dare una risposta, pena l'irrogazione di una sanzione, imponendo al destinatario di prendere in considerazione i rilievi avviando un procedimento di secondo grado destinato a concludersi con un provvedimento motivato di conferma, di riforma o di auto annullamento e/o revoca, nel rispetto del principio di legalità e di tipicità degli atti autoritativi, traendo la propria fonte nell'art.4, commi 4 (lettere a, b, c, i), 6, 7, e 9, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m.